
IL COMMERCIO ELETTRONICO MODELLI GESTIONALI

ASPETTI AMMINISTRATIVI – CONTABILI - FISCALI

Dott. Michele Cermenati

E-COMMERCE – OPPORTUNITA’ E MODELLI GESTIONALI ASPETTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI

LE PROCEDURE E GLI ADEMPIMENTI PER LA VENDITA

- APERTURA DELL’E-COMMERCE: COSA FARE?
- COMMERCIO ELETTRONICO DI SERVIZI E BENI – DIRETTO ED INDIRETTO
- MODELLI GESTIONALI E RELATIVI ADEMPIMENTI
- IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

APERTURA DELL'E-COMMERCE



COSA FARE?

ASPETTI AMMINISTRATIVI

APERTURA DELL'E-COMMERCE


■ ATTIVITA' D'IMPRESA DUNQUE:

- Se l'impresa non è già esistente occorre dotarsi di iscrizione al Registro Imprese e partita IVA e successivamente comunicare l'inizio attività di Commercio Elettronico.
- Se l'impresa è già esistente occorre comunicare esclusivamente l'inizio attività di commercio elettronico

■ SE NON SI VUOLE PRECLUDERE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE CESSIONI INTRACOMUNITARIE – ISCRIZIONE AL **VIES (VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)**: ARCHIVIO INFORMATICO CHE RACCOGLIE TUTTE LE PARTITE IVA DEGLI OPERATORI ECONOMICI EUROPEI ABILITATI AD EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

APERTURA DELL'E-COMMERCE

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO ED INDIRETTO: comunicazione telematica dell'apertura della piattaforma all'Agenzia delle Entrate tramite modello AA7/10 se società oppure modelli AA9/10 e AA9/12 per ditte individuali



The image shows a portion of the AA7/10 form. A white arrow points to the field 'Attività di commercio elettronico', which is circled in red. The form includes the following fields:

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		SCITURE CONTABILI	
C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROVINCIA	
INDIRIZZO DEL SITO WEB		PROPRIO	OSPITANTE
INTERNET SERVICE PROVIDER		CESSAZIONE C	
COGNOME O VERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME	CODICE CARICA
DATA INIZIO PROCEDIMENTO			

QUADRO C RAPPRESENTANTE

APERTURA DELL'E-COMMERCE

ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO

Compilare se il soggetto esercita attività di commercio elettronico.

INDIRIZZO DEL SITO WEB: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare l'indirizzo del sito WEB.

Barrare la casella "PROPRIO" nel caso in cui si sia titolari di un sito WEB autonomo.

Barrare la casella "OSPITANTE" nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.

INTERNET SERVICE PROVIDER: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.

Barrare la casella "CESSAZIONE" nel caso in cui il contribuente cessi l'attività di commercio elettronico continuando comunque ad esercitare attività rilevanti agli effetti dell'IVA. In questo caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3.

APERTURA DELL'E-COMMERCE

E-COMMERCE INDIRETTO

MAGAZZINO PROPRIO

- APERTURA ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO
- APERTURA DI UNITÀ LOCALE PER IL MAGAZZINO

MAGAZZINO DI TERZI

- APERTURA ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO PRESSO LA SEDE
- SPECIFICARE CHE VIENE UTILIZZATO MAGAZZINO DI TERZI

APERTURA DELL'E-COMMERCE

ENTI COINVOLTI

MAGAZZINO PROPRIO

- SCIA (COMUNE - SUAP)
- REGISTRO IMPRESE/REA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
- EVENTUALMENTE INPS, INAIL, ALBO ARTIGIANI, DA TRASMETTERE UNITARIAMENTE TRAMITE LA COMUNICAZIONE UNICA
- SCIA PREVENZIONE INCENDI SE SUPERFICIE SUPERIORE A 400MQ

MAGAZZINO DI TERZI

- SCIA (COMUNE - SUAP)
- REGISTRO IMPRESE/REA
- AGENZIA DELLE ENTRATE
- EVENTUALMENTE INPS, INAIL, ALBO ARTIGIANI, DA TRASMETTERE UNITARIAMENTE TRAMITE LA COMUNICAZIONE UNICA

APERTURA DELL'E-COMMERCE CASI PARTICOLARI

COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE) DI PRODOTTI ALIMENTARI

SCIA sanitaria contenente la notificazione ai fini della registrazione dell'impresa alimentare e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 e dalle altre normative nazionali e regionali pertinenti.

ENTE COMPETENTE:

- AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL)
 - COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE) DI PRODOTTI DERIVATI DALLA CANAPA
 - COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE) DI SIGARETTE ELETTRONICHE
 - COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE) DI SIGARETTE ELETTRONICHE
 - CASE D'ASTA VIA INTERNET: NOTIFICA ALLA QUESTURA

Verifica su Ateco Infocamere (<https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/home>)



COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO ED INDIRETTO

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

- Commercio elettronico diretto = compravendita di beni immateriali cd «digitali»
- Beni che non necessitano di supporti fisici per essere movimentati in quanto possono «viaggiare» tramite internet (software, immagini, testi, musica, film, e-learning, ecc.)
- La transazione commerciale si perfeziona on-line – la consegna del bene immateriale, così come il pagamento, avvengono tramite canali telematici

CARATTERISTICHE DEL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO:

- Tutte le fasi della transazione avvengono on-line: ORDINE - PAGAMENTO - CONSEGNA
- Cessione di beni cosiddetti DIGITALI (software, filmati, musica, servizi di biglietteria, intrattenimento, banking, assicurazione, informativi, legali, ecc.).
- Si configurano come prestazione di servizi

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- L'agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 274 del 2008**, richiamando la Dir. Europea 2006/112/CE, conferma che, ai fini delle imposte dirette ed indirette le operazioni di compravendita concluse tramite commercio elettronico diretto sono da considerare **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
- Una definizione di «servizi prestati tramite mezzi elettronici» si trova **nell'art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011**
- Un elenco seppur non esaustivo delle attività da considerare sicuramente riferibili a commercio elettronico diretto è contenuto nell'**allegato I del Regolamento UE n. 282/2011**

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

1. COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO = COMPRAVENDITA DI BENI MATERIALI

2. BENI CHE NECESSITANO DI SUPPORTI FISICI PER ESSERE MOVIMENTATI (SPEDIZIONE FISICA)



3. LA TRANSAZIONE COMMERCIALE NON SI PERFEZIONA ON-LINE – IL BENE VIENE MATERIALMENTE CONSEGNATO, MENTRE IL PAGAMENTO, PUÒ AVVENIRE TRAMITE CANALI TELEMATICI (RIMANE ESCLUSO IL CASO DEL CONTRASSEGNO)

4. LA PIATTAFORMA DI COMMERCIO ELETTRONICO È IN QUESTO CASO EQUIPARATA AD UN CATALOGO TRAMITE IL QUALE IL CLIENTE PUÒ EFFETTUARE L'ORDINE ED IL PAGAMENTO, MA NON PUÒ ENTRARE IN POSSESSO IMMEDIATO DEL BENE COME AVVIENE INVECE NEL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

CARATTERISTICHE DEL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO:

- IL CLIENTE FINALE ADERISCE ON-LINE AD UN'OFFERTA DEL VENDITORE (SOLITAMENTE SELEZIONANDO IL PRODOTTO DAL CATALOGO ON-LINE)
- VIENE EFFETTUATO UN ORDINE DI ACQUISTO ON-LINE CONTENENTE QUANTOMENO:
 1. Descrizione (e rappresentazione grafica) della merce
 2. Quantità
 3. Prezzo unitario e complessivo
 4. Richiami alle indicazioni di legge o contrattuali (ad es. diritto di recesso)
- IL CONSUMATORE EFFETTUA IL PAGAMENTO E RICEVE IL BENE TRAMITE SPEDIZIONE FISICA, OPPURE PAGA AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL BENE

An isometric illustration of a warehouse and delivery truck. The warehouse is a large, multi-story building with a loading dock. A yellow forklift is positioned near the dock, and a white delivery truck with a red cargo box is parked nearby. The scene is set against a light blue sky with a few clouds. The illustration is rendered in a clean, modern style with soft shadows.

MODELLI GESTIONALI E RELATIVI ADEMPIMENTI

PATTAFORMA PROPRIA – MARKETPLACE – OUTSOURCING - DROPSHIPPING

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

FATTURAZIONE NELLE TRANSAZIONI NAZIONALI

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

- Regola generale per la prestazione di servizi: il primo tra il pagamento del corrispettivo e la data di ultimazione della prestazione
- La fattura va emessa se richiesta espressamente dal cliente, altrimenti non è obbligatoria e l'operazione va inserita nel registro dei corrispettivi
- In ogni caso si consiglia l'emissione di un documento (ricevuta) che certifichi la transazione per una questione di ordine contabile

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO FATTURAZIONE NELLE TRANSAZIONI NAZIONALI

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

- L'operazione si concretizza nel momento della consegna dei beni. In ogni caso la stessa va emessa nel momento di incasso del corrispettivo se precedente (eccezioni varie – fatturazione differita, ecc.)
- La fattura va emessa se richiesta espressamente dal cliente, altrimenti non è obbligatoria e l'operazione va inserita nel registro dei corrispettivi
- In ogni caso si consiglia l'emissione di un documento (ricevuta) che certifichi la transazione per una questione di ordine contabile

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO FATTURAZIONE NELLE TRANSAZIONI NAZIONALI

REGISTRAZIONE DELL'OPERAZIONE NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

- Ai fini IVA 'E-commerce indiretto è assimilato alla vendita per corrispondenza la quali ai sensi dell'articolo 2 del DPR n 696/96 non sono tenute a certificare i corrispettivi.
- Il venditore è tenuto ad annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, IVA compresa, nel registro dei corrispettivi (articolo 24 DPR n 633/72).
- L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO FATTURAZIONE NELLE TRANSAZIONI NAZIONALI

ESONERO DALL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'Agenzia delle Entrate attraverso la risposta n. 198 del 19 giugno 2019, ha affermato che “le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva ed i chiarimenti già forniti in passato”. In tal modo ha fatto riferimento a quanto già evidenziato nella citata risoluzione 274 del 2009: alle vendite per corrispondenza “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l'operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.”

In sintesi, quindi i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico fermi restando invece gli obblighi di annotazione già citati.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

FATTURAZIONE NELLE TRANSAZIONI NAZIONALI

DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA

Nella cessione di beni materiali è necessario che la merce sia accompagnata da un documento che ne riporti la descrizione, quantità e altre caratteristiche dei beni oltre alle informazioni di trasporto

- Trasporto in proprio: DDT oppure Fattura accompagnatoria dei beni
- Utilizzo logistica di altri: la documentazione di consegna viene gestita dal soggetto fornitore del servizio di logistica
- Magazzino proprio ma spedizione affidata a terzi: il venditore predispone la documentazione accompagnatoria dei beni (DDT o FT accompagnatoria) che si aggiunge alla documentazione di trasporto predisposta dallo spedizioniere
- Market place di terzi ma trasporto proprio: caso limite, come punto 1

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MODALITÀ GESTIONALI

- PIATTAFORMA PROPRIA: SITO WEB DI COMMERCIO ELETTRONICO DI PROPRIETÀ
- CATENE DI VENDITA DI ELETTRODOMESTICI ED ELETTRONICA
- SI STA SVILUPPANDO ANCHE NEL FOOD (A VOLTE ANCHE IN ABBINAMENTO AL MARKET PLACE)

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO PIATTAFORMA DI PROPRIETA'

- IL CLIENTE FINALE ADERISCE ON-LINE AD UN'OFFERTA DEL VENDITORE: SULLA PIATTAFORMA DEL VENDITORE
- VIENE EFFETTUATO UN ORDINE DI ACQUISTO ON-LINE
- IL CONSUMATORE EFFETTUA IL PAGAMENTO SULLA PIATTAFORMA DEL VENDITORE
- IL BENE VIENE SPEDITO DAL VENDITORE SE CON MAGAZZINO PROPRIO OPPURE DAL SERVIZIO DI LOGISTICA IN CASO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO PIATTAFORMA DI PROPRIETA'

- AL MOMENTO DEL PAGAMENTO (CHE NORMALMENTE È PRECEDENTE ALLA SPEDIZIONE DEL BENE) SI DETERMINA IL MOMENTO IN CUI SORGE L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CORRISPETTIVO O DI EMISSIONE DELLA FATTURA
- LA MERCE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UN DOCUMENTO IDONEO (DDT O FATTURA ACCOMPAGNATORIA)

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

MODALITÀ GESTIONALI

- MARKET PLACE: PIATTAFORME PIÙ O MENO GRANDI CHE POSSONO PROPORRE
 - PRODOTTI DI OGNI GENERE
 - PRODOTTI LEGATI AL MEDESIMO SETTORE (AD ESEMPIO IL FOOD)

I venditori possono affiliarsi al servizio e mettere in vendita i propri servizi sui marketplace che consentono di beneficiare dell'afflusso degli utenti legati al marketplace a fronte del pagamento di una commissione.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

1. IL CLIENTE FINALE ADERISCE ON-LINE AD UN'OFFERTA DEL VENDITORE: NEL MARKETPLACE
2. VIENE EFFETTUATO UN ORDINE DI ACQUISTO ON-LINE – NEL MARKETPLACE
3. IL CONSUMATORE EFFETTUA IL PAGAMENTO NEL MARKETPLACE
4. IL BENE VIENE SPEDITO GENERALMENTE DAL VENDITORE

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

- AL MOMENTO DEL PAGAMENTO, CHE AVVIENE SUL MARKETPLACE (NORMALMENTE PRECEDENTE ALLA SPEDIZIONE DEL BENE) SI VERIFICA IL MOMENTO IN CUI SORGE L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CORRISPETTIVO O DI EMISSIONE DELLA FATTURA
- LA MERCE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UN DOCUMENTO IDONEO (DDT O FATTURA ACCOMPAGNATORIA)
- GENERALMENTE IL MARKETPLACE RENDE IL CORRISPETTIVO INCASSATO DAL CLIENTE FINALE AL NETTO DELLA PROPRIA COMMISSIONE CHE VIENE FATTURATA SEPARATAMENTE COME PRESTAZIONE DI SERVIZI AL VENDITORE

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

MARKET PLACE

- **MARKET PLACE + LOGISTICA:** AD ESEMPIO LE PIATTAFORME CHE GARANTISCONO LA CONSEGNA IN 24H ADERENDO AD UN PARTICOLARE SERVIZIO
- IL VENDITORE NON DEVE GESTIRE NULLA IN MERITO AGLI ORDINI, CUSTOMER SERVICE E SPEDIZIONE;
- IL TUTTO È GESTITO DIRETTAMENTE DAL MARKET PLACE. OVVIAMENTE, IL FORNITORE DOVRÀ RIFORNIRE IL MARKET PLACE DEI PROPRI PRODOTTI FINO A ESAURIMENTO
- ATTENZIONE! IL SELLER MANTIENE GESTIONE DEL PREZZO DI VENDITA

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

1. IL CLIENTE FINALE ADERISCE ON-LINE AD UN'OFFERTA DEL VENDITORE: NEL MARKETPLACE
2. VIENE EFFETTUATO UN ORDINE DI ACQUISTO ON-LINE – NEL MARKETPLACE
3. IL CONSUMATORE EFFETTUA IL PAGAMENTO NEL MARKETPLACE
4. IL BENE VIENE SPEDITO DALLA LOGISTICA DEL MARKETPLACE

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

- AL MOMENTO DEL PAGAMENTO, CHE AVVIENE SUL MARKETPLACE (NORMALMENTE È PRECEDENTE ALLA SPEDIZIONE DEL BENE) SI VERIFICA IL MOMENTO IN CUI SORGE L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CORRISPETTIVO O DI EMISSIONE DELLA FATTURA
- CHI EMETTE LA FATTURA?

In questo caso c'è un precedente passaggio di proprietà del bene tra seller piattaforma, che diviene proprietario del bene e dunque emetterà in definitiva una fattura al cliente finale (se questo è cliente business o la richiede)

Il seller dovrà occuparsi di vendere i propri beni alla piattaforma una tantum o al momento del prelevamento degli stessi dal magazzino di amazon.

Si tratta di una normale vendita B2B tra due soggetti Italiani (la succursale italiana del marketplace è a tutti gli effetti un soggetto giuridico di diritto italiano, anche dal punto di vista iva – riceve ed emette ft con iva)

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

- LA MERCE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UN DOCUMENTO IDONEO DI CUI SI OCCUPA IL MARKETPLACE
- GENERALMENTE IL MARKETPLACE RENDE IL CORRISPETTIVO INCASSATO DAL CLIENTE FINALE AL NETTO DELLA PROPRIA COMMISSIONE CHE VIENE FATTURATA SEPARATAMENTE COME PRESTAZIONE DI SERVIZI AL VENDITORE E COMPRENDE ANCHE IL SERVIZIO DI LOGISTICA

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MODALITÀ GESTIONALI

- **OUTSOURCING**: PIATTAFORMA DI GESTIONE DI TERZI DELLE VENDITE ON-LINE DOVE
 - Il sito rimane di proprietà del venditore
 - Il magazzino è quello del venditore o un servizio esternalizzato non in gestione alla piattaforma

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO OUTSOURCING

- IL CLIENTE FINALE ADERISCE ON-LINE AD UN'OFFERTA DEL VENDITORE NEL SITO DEL VENDITORE
- VIENE EFFETTUATO UN ORDINE DI ACQUISTO ON-LINE – NEL SITO DEL VENDITORE
- IL CONSUMATORE EFFETTUA IL PAGAMENTO NELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE
- IL BENE VIENE SPEDITO DALLA LOGISTICA DEL VENDITORE

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO OUTSOURCING

- LA DOCUMENTAZIONE FISCALE È LA MEDESIMA DEL CASO RIFERITO ALLA PIATTAFORMA PROPRIA
- GENERALMENTE LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELL'E-COMMERCE RENDE IL CORRISPETTIVO INCASSATO DAL CLIENTE FINALE AL NETTO DELLA PROPRIA COMMISSIONE CHE VIENE FATTURATA SEPARATAMENTE COME PRESTAZIONE DI SERVIZI AL VENDITORE, CHE IN QUESTO CASO COMPRENDE L'INTERO SERVIZIO DI OUTSOURCING

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

MODALITÀ GESTIONALI

- **DROPSHIPPING:** UNA MODALITÀ DI VENDITA MEDIANTE LA QUALE UN VENDITORE EFFETTUA LA CESSIONE DI PRODOTTI AI CONSUMATORI FINALI, SENZA POSSEDERLI MATERIALMENTE NEL PROPRIO MAGAZZINO
- IL VENDITORE NON DISPONE DI UN MAGAZZINO PROPRIO
- OPERATIVAMENTE NEL DROPSHIPPING INTERVENGONO 3 SOGGETTI: DROPSHIPPER, INTERMEDIARIO E CLIENTE
- L'INTERMEDIARIO INTERVIENE NELLA COMPRAVENDITA, SENZA POSSEDERE MATERIALMENTE LA MERCE DA VENDERE, CHE, PRESO IN CARICO L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE FINALE, SI OCCUPA DI TRASMETTERLO AL FORNITORE, CHIAMATO "DROPSHIPPER", IL QUALE SPEDIRÀ LA MERCE DIRETTAMENTE ALL'ACQUIRENTE FINALE, PREOCCUPANDOSI DELLA SPEDIZIONE.
- L'INTERMEDIARIO CURA LA PUBBLICIZZAZIONE DEI PRODOTTI SUL SITO ON-LINE, EFFETTUA DAL PUNTO DI VISTA FISCALE LA CESSIONE NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE FINALE E, OPERATIVAMENTE, GUADAGNA UNA PERCENTUALE SU OGNI COMPRAVENDITA CONCLUSASI GRAZIE AL SUO INTERVENTO (PERCENTUALE CHE È DATA DALLA DIFFERENZA TRA LA CESSIONE EFFETTUATA AL CONSUMATORE FINALE E L'ACQUISTO EFFETTUATO DAL FORNITORE OVVERO "DROPSHIPPER").

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO DROPSHIPPING

1. IL CLIENTE FINALE ADERISCE ON-LINE AD UN'OFFERTA DELL'INTERMEDIARIO NEL SITO DELL'INTERMEDIARIO
2. VIENE EFFETTUATO UN ORDINE DI ACQUISTO ON-LINE – NEL SITO DELL'INTERMEDIARIO
3. IL CONSUMATORE EFFETTUA IL PAGAMENTO NELLA PIATTAFORMA DELL'INTERMEDIARIO
4. IL BENE VIENE SPEDITO DALLA LOGISTICA DEL DROPSHIPPER

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO DROPSHIPPING

- L'INTERMEDIARIO EMETTE UNA FATTURA, SE RICHIESTA, AL CLIENTE FINALE PER LA CESSIONE DEI BENI
- IL DROPSHIPPER EMETTE UNA FATTURA ALL'INTERMEDIARIO PER LA CESSIONE DEI BENI
- IL DROPSHIPPER CHE SI OCCUPA DELLA SPEDIZIONE EMETTE LA DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEI BENI



L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO NAZIONALE

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

- Prestazione di servizi ai fini IVA
- Sia B2B che B2C sempre imponibile IVA e generalmente al 22% (ad esclusione di operazioni oggettivamente esenti ad es. servizi assicurativi)
- Momento impositivo è quello di incasso del corrispettivo che solitamente è precedente a quello di conclusione della prestazione
- Fattura se richiesta dal cliente altrimenti annotazione sul registro dei corrispettivi

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

- Cessione di beni ai fini IVA
- Sia B2B che B2C sempre imponibile IVA in base alle aliquote previste per ciascuna categoria di bene (food 4%/5%/10%)
- Momento impositivo è quello di incasso del corrispettivo in quanto solitamente è precedente a quello di consegna del bene
- Fattura se richiesta dal cliente altrimenti annotazione sul registro dei corrispettivi

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

OPERAZIONI B2B – E-COMMERCE DIRETTO

PRESTATORE	COMMITTENTE	REGIME IVA	PROFILI OPERATIVI
Italiano (Soggetto passivo IVA)	Soggetto passivo Iva stabilito in un Paese extra-UE	Iva (o altra imposta) del Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione ft fuori campo Iva (art. 7-ter D.P.R. 633/1972) con l'annotazione "operazione non soggetta". • Autofattura da parte del soggetto extra-UE (se vi è tale previsione normativa nel Paese extra-UE). • No Intra.
Italiano (Soggetto passivo IVA)	Soggetto UE – NO ITA	Iva del Paese della UE dove è stabilito il committente	<ul style="list-style-type: none"> • Sia il prestatore sia il committente UE devono essere iscritti al VIES • Emissione della fattura da parte del soggetto italiano fuori campo Iva (art. 7-ter D.P.R.633/1972) con l'annotazione "inversione contabile". • Reverse charge (da parte del committente UE). • Presentazione degli elenchi Intrastat servizi.

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

OPERAZIONI B2B – E-COMMERCE DIRETTO

PRESTATORE	COMMITTENTE	REGIME IVA	PROFILI OPERATIVI
Soggetto passivo Iva stabilito in altro Paese della UE diverso dall'Italia	Soggetto passivo Iva stabilito in Italia	Iva in Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Sia il prestatore sia il committente UE devono essere iscritti al VIES • Reverse charge da parte del committente italiano. • Presentazione degli elenchi Intrastat servizi. • L'obbligo di integrazione può essere assolto con l'invio del file XML contraddistinto dal tipo documento TD17 (26/E del 13 luglio 2022 punto 2.7) entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento.
Soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UE	Soggetto passivo Iva stabilito in Italia	Iva in Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione dell'autofattura entro 15 del mese successivo a quello di effettuazione. • Non vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. • L'obbligo di autofatturazione può essere assolto con l'invio del file XML contraddistinto dal tipo documento TD17 (26/E del 13 luglio 2022 punto 2.7) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

OPERAZIONI B2B – E-COMMERCE INDIRECTO

PAESE DEL CEDENTE	PAESE DEL CESSIONARIO	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	NORMATIVA
Italia	Italia	Operazione imponibile Iva (cessione territorialmente rilevante in Italia).	Artt. 2 e 7-bis D.P.R. 633/1972
Italia	Paese UE (diverso dall'Italia)	Cessione intracomunitaria di beni non imponibile Iva.	Artt. 41, 46 e 47 D.L. 331/1993
Italia	Paese extra-UE	Cessione all'esportazione non imponibile Iva.	Art. 8 D.P.R. 633/1972

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

OPERAZIONI B2B – E-COMMERCE INDIRETTO

PAESE DEL CEDENTE	PAESE DEL CESSIONARIO	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	NORMATIVA
Paese UE (diverso dall'Italia)	Italia	Acquisto intracomunitario di beni imponibile ai fini Iva in Italia (applicazione del reverse charge).	Artt. 38, 46 e 47 D.L. 331/1993
Paese extra-UE	Italia	Importazione imponibile Iva in Italia (Iva assolta in dogana).	Art. 67 D.P.R. 633/1972

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

OPERAZIONI B2C

- IL D. LGS. 25.05.2021 N. 83 RECEPISCE A LIVELLO NAZIONALE LA DIRETTIVA UE N. 2455/2017 IN TEMA DI VENDITE A DISTANZA OVVERO PER CORRISPONDENZA E SERVIZI DIGITALI. IL NUOVO REGIME È IN VIGORE DAL **1 LUGLIO 2021**
- **AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA**
 - le vendite a distanza intracomunitarie di beni, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 1 e 3 D.L. 331/1993;
 - le vendite a distanza di merci e beni importati da Paesi terzi o da territori terzi, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 2 e 3 D.L. 331/1993;
 - le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE a consumatori privati, facilitate tramite interfacce elettroniche;
 - le forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE (oppure stabiliti nella UE ma non nello Stato membro di consumo).

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE OPERAZIONI B2C

- SIA PER IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO CHE PER QUELLO INDIRETTO VIENE INTRODOLTA **UN'UNICA SOGLIA COMPLESSIVA PARI A € 10.000 (NON PER SINGOLO PAESE), AL DI SOTTO DEL QUALE SI APPLICA L'IVA ITALIANA** ED AL DI SOPRA DELLA QUALE LE VENDITE A DISTANZA SONO RILEVANTI AI FINI IVA NEL PAESE NEL QUALE È STABILITO IL DESTINATARIO PRIVATO CONSUMATORE:
 - se la soglia di € 10.000 non risulta superata, l'Iva è dovuta in Italia (Paese da dove partono i beni) salvo opzione da parte del cedente all'OSS per l'applicazione dell'Iva nello Stato membro di destinazione;
 - se la soglia di € 10.000 nell'anno precedente è stata superata, l' Iva è dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni (in tal caso il cedente dovrà procedere all'apertura di partita Iva nel Paese di destino ovvero optare per l'OSS adempiendo, in tale ultimo caso, agli obblighi Iva presso la propria Amministrazione finanziaria, evitando in tal modo l'onere di aprire una posizione Iva in ciascun Paese comunitario nei quali sono stabiliti i destinatari delle vendite a distanza);
 - se la soglia di € 10.000 è superata in corso d'anno, le vendite sono soggette ad Iva a destino dalla data di superamento della soglia. Ferma restando, anche in tal caso, la possibilità di opzione per l'OSS.

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

REGIME OSS/IOSS

DI COSA SI TRATTA?

I regimi OSS (one stop shop)/IOSS (import one stop shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che ricomprende le seguenti transazioni:

- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica)
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

REGIME OSS/IOSS

Lo sportello unico (OSS/IOSS) semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
- dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (trimestralmente)
- collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

REGIME OSS UE – SOGGETTO STABILITO IN UE

Dichiarare e pagare l'iva:

- servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui il fornitore **non** è stabilito,
- vendite a distanza intra-UE di beni.

Le vendite a distanza intra-UE sono le vendite nelle quali le merci situate in uno Stato membro vengono vendute e inviate da o per conto del fornitore a un soggetto non tassabile in un altro Stato membro. Le merci sono prodotte nell'UE o sono state importate nell'UE prima della vendita.

I servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui è stabilito il fornitore devono essere dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro.

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

REGIME OSS UE – SOGGETTO NON STABILITO IN UE

Dichiarare e pagare l'iva:

- vendite a distanza intra-UE di beni.



L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

REGIME OSS UE – DEEMED SUPPLIER

Dichiarare e pagare l'iva:

- vendite a distanza intra-UE di beni,
- forniture nazionali di beni.

Le forniture nazionali di merci, vale a dire quelle nelle quali le merci si trovano nello stesso Stato membro del cliente a cui sono inviate, possono eccezionalmente essere dichiarate nel regime OSS UE, ma solo laddove vengano effettuate mediante un'interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore extra-UE.

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

REGIME OSS NON UE

- Il regime Non UE può essere utilizzato dai fornitori che sono soggetti passivi non stabiliti nell'UE, cioè da soggetti passivi che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell'UE. Anche se questi soggetti passivi sono registrati o sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per forniture diverse dai servizi B2C, possono comunque utilizzare il regime Non UE.
- Il regime Non UE riguarda tutte le prestazioni di servizi (compresi servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, c.d. servizi “TTE”) effettuate dai suddetti contribuenti nei confronti di consumatori dell'UE. Se il fornitore sceglie di utilizzare il regime Non UE, deve utilizzare il regime per dichiarare e pagare l'IVA per tutte le forniture di servizi nell'UE.

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

REGIME IOSS

- Lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop – IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00.
- Per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a € 150, l'assolvimento dell'Iva all'importazione viene semplificata qualora il contribuente opti per il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop).
- Tale regime opzionale prevede che il contribuente versi all'Erario italiano, cumulativamente e su base mensile (con presentazione di apposita dichiarazione mensile), l'imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese comunitario (al riguardo si evidenzia che l'aliquota Iva da applicare sui beni è quella prevista nello Stato membro in cui avviene la cessione).
- L'opzione al regime IOSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un'apposita dichiarazione mensile. Le modalità operative di applicazione dello IOSS è demandata a successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

REGIME OSS/IOSS

- Se un fornitore decide di iscriversi al regime UE, deve dichiarare e pagare l'IVA per tutte le forniture che rientrano nel regime. Non può scegliere di dichiararne alcune nel regime OSS UE e altre nella dichiarazione IVA nazionale.
- La registrazione all'OSS abilita il soggetto ad usufruire del regime agevolativo. Per ogni trimestre, in caso di inattività, l'unico obbligo del soggetto iscritto è la presentazione di una dichiarazione a zero.
- Le aliquote IVA in vigore nella UE possono essere consultate alla seguente pagina del sito della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html
- Per quanto riguarda il regime speciale OSS, la registrazione e in generale tutti i rapporti con lo Stato di identificazione (dichiarazioni, versamento di imposta, variazioni) devono essere intrattenuti direttamente, cioè con le credenziali Entratel del soggetto passivo che opera nel regime.
- Il regime speciale di importazione IOSS ammette invece la presenza di un intermediario, che può anche presentare la relativa dichiarazione per il contribuente.

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE REGIME OSS NON UE

For supplies to final consumers in Monaco, the same rates apply as for supplies to France.

Perform a selection using the following filter:

Country / Northern Ireland
AT - Austria

Categories
Broadcasting Services, E-Services, Tele...

Type of VAT rates
Standard VAT rate, Reduced VAT rate

Valid On
06/10/2022

Search Reset filter

[VAT rates applied in Countries / Northern Ireland on 06/10/2022](#)

	Type	Broadcasting Services	E-Services	Telecommunication Services	
AT - Austria	Standard		20%	20%	📄
	Reduced	10%	10% ⁽⁰⁾		

Comments :
#0 : e-publications